



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr°

20

IL

28 marzo 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 marzo 2023, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 1/03/2023, depositato in data, prot.n. 494, dalla Rugby Club Amatori Catania 1963 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Salvatore Trovato, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Campania, assunta nella riunione del 22/02/2023, Comunicato C/15/GST, pubblicato in pari data con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie C, Poule 1, girone 1, fase interregionale, Bros Rugby ASD vs Rugby Club Amatori Catania 1963 ASD, da svolgersi in data 19/02/2023, ma non disputata per mancanza della documentazione attestante la regolare omologazione del campo di gioco, ha respinto la domanda dell'odierna reclamante richiedente l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti federali vigenti, disponendo la riprogrammazione della gara ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Attività Sportiva e art. 13 del Regolamento di Giustizia.

**FATTO**

Con reclamo tempestivamente presentato in data 1/03/2023, la società Rugby Club Amatori Catania 1963 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui in epigrafe, assunta con Comunicato C/15/GST del 22.03.2023, chiedendo l'annullamento dello stesso provvedimento e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della società "Bros Rugby ASD" per i fatti

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italcico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che hanno impedito il regolare svolgimento della gara, applicare il provvedimento della penalizzazione di quattro punti in classifica e della perdita della gara.

La reclamante deduceva che prima della disputata della gara aveva chiesto il certificato di omologazione del terreno di gioco della Cittadella dello Sport "A. Adamo", sito in Via Pablo Neruda n. 75, Martignano (LE), in quanto detto certificato non era affisso nello spogliatoio dell'arbitro, né era stato messo a disposizione del direttore di gara o della squadra ospitata.

Su tali basi, quindi, l'arbitro chiedeva la predetta certificazione alla società ospitante, la quale presentava una scheda di omologazione firmata dal Presidente Sig. Rollo Cosimo Damiano, priva del timbro di certificazione, della annotazione della Commissione Tecnica Federale della FIR e della data di validità del terreno, in quanto le date indicate nel documento esibito dal 9.10.2022 al 28.5.2023 sarebbero state riprodotte dalla stessa società ospitante.

Recepite tali contestazioni, l'arbitro chiedeva spiegazioni al Dirigente addetto, che si giustificava affermando che da lì a poco sarebbe giunto il Presidente del sodalizio per offrire in comunicazione documentazione comprovante la regolare omologazione del campo, ma tale documentazione non fornita era entro la mezz'ora dall'orario previsto per l'inizio della partita, ovvero entro le ore 15,30, e, pertanto, l'arbitro comunicava alle due squadre la sospensione dell'incontro.

A fronte di questa situazione di fatto, il Giudice Sportivo Territoriale, richiamando una Delibera di Giunta Nazionale n.242 del 19/7/2022, che aveva disposto la proroga di tutte le omologazioni degli impianti fino al 30/6/2023, aveva respinto il reclamo presentato dalla Rugby Club Amatori Catania 1963 ASD e disposto la riprogrammazione della gara.

L'associazione reclamante, quindi, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale riproponendo i motivi spiegati innanzi allo stesso Giudice Sportivo e deducendo che nel caso di specie, poiché era cambiato il Presidente del Bros Rugby ASD, era necessario presentare una nuova omologazione del campo da parte del nuovo Presidente dell'Associazione, come prescritto dalle *"stesse comunicazioni inviate dalla CTF, per come si può evincere dall'allegato n. 4, ove si legge: "Si ricorda che la scheda di omologazione terreno di*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*gioco dovrà essere inviata nuovamente nel caso in cui siano modificate le misure e/o le caratteristiche dello stesso o per il passaggio di categoria e/o variazione del Presidente della Società".*

L'associazione reclamante, quindi, evidenziando gli errori di motivazione del provvedimento impugnato, concludeva chiedendo, previa sospensione dello stesso nelle more della decisione, di *"annullare il provvedimento adottato dal GST, riformando lo stesso e, conseguentemente, ritenere la Bros Rugby ASD responsabile dei fatti che hanno impedito il regolare svolgimento della gara, applicando il provvedimento della penalizzazione di quattro punti in classifica e della perdita della gara"*.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 3/3/2023, respingeva l'istanza di sospensione non essendo stato provato il *periculum in mora*, e fissava la Camera di Consiglio per il giorno 9/3/2023, da svolgersi anche in modalità da remoto mediante piattaforma per videoconferenze zoom.

Nelle more si costituiva la Bros Rugby ASD, in persona del legale rappresentante p.t., che contestava il reclamo *de quo*.

Prima della camera di consiglio il Comitato Regionale Campania inviava alla Segreteria di questa Corte la comunicazione della Bros Rugby ASD con cui dichiarava la rinuncia al campionato a cui era iscritta nella corrente stagione sportiva.

Alla predetta camera di consiglio erano presenti il Presidente del sodalizio reclamante, Sig. Salvatore Trovato, e il sig. Raffaele Tafuro, all'uopo delegato, per la società Bros Rugby ASD, i quali rispettivamente insistevano per l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto introduttivo e per il suo rigetto.

In particolare, nel corso della camera di consiglio, il Sig. Tafuro dichiarava che *"l'unico difetto dell'omologazione del campo era che era sottoscritta in base al vecchio presidente e non al nuovo presidente. Però, la validità del campo è valida appunto dal 9.10.2022 al 28.5.2023"*.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva di chiedere, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, al competente Ufficio Federale la



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

documentazione relativa all'omologazione del campo oggetto del reclamo e, all'esito, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

In via preliminare, deve osservarsi come l'avvenuta rinuncia della Bros Rugby ASD al Campionato a cui era iscritta, ovvero al Campionato promozionale interregionale di serie C, stagione sportiva 2022/2023, sia irrilevante ai fini del decidere, dovendo la Corte adita esprimersi in merito alla documentazione attinente all'omologazione del campo da gioco e la responsabilità della medesima Associazione ospitante in merito ai fatti che hanno causato l'impossibilità di disputare la gara del giorno 19.02.2023, quindi, precedentemente alla formalizzata rinuncia alla partecipazione al campionato.

Al riguardo, la norma dell'art. 7 del Regolamento dell'Attività Sportiva prevede in modo chiaro e netto che: *“nello svolgimento dell'attività sportiva al soggetto affiliato ospitante è fatto obbligo, oltre all'osservanza di quanto previsto dalle norme, deliberazioni e decisioni federali di: [...], tenere a disposizione dell'arbitro il provvedimento di omologazione del campo”*. Obbligo, quindi, non solo onere, evidentemente rimasto inosservato nella fattispecie concreta, non consentendo l'inizio della gara nel termine di tolleranza previsto di trenta minuti dall'orario stabilito non permettendo il regolare svolgimento della gara.

Pur ritenendo tale primo motivo di accoglimento del ricorso assorbente tutti i successivi, la Corte osserva come la presentazione di una scheda di omologazione non controfirmata dalla Presidente della C.T.F, o di cui non vi sia prova dell'invio agli uffici competenti dai vigenti rappresentanti della società richiedente, comunque, renda viziato tale documento, in quanto del tutto incapace di attestare l'avvenuta omologazione del terreno di gioco presso i competenti organi federali nelle condizioni in cui attualmente si trova.

Inoltre, il sig. Raffaele Tafuro della Bros Rugby ASD ha affermato in camera di consiglio che *“l'omologazione del campo era che era sottoscritta in base al vecchio presidente e non al nuovo presidente”*.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il competente Ufficio Federale ha confermato ciò, e precisamente che la Bros Rugby ASD non aveva mai chiesto l'omologazione del campo a nome del nuovo Presidente che nel frattempo era cambiato.

Al riguardo, la Corte osserva che presso la Federazione Italiana Rugby non risulta essere stata depositata la descritta scheda di omologazione del terreno di gioco di Martignano (LE), né che la Bros Rugby ASD, a seguito della nomina del nuovo Presidente, sig. Perez Jimenez Ruben, succeduto al sig. Rollo Cosimo Damiano, avesse provveduto all'invio della documentazione necessaria per l'omologazione del campo da gioco, come prescritto dalle norme federali.

Tale aspetto dirimente non è contestato e risulta anche dalla documentazione allegata e dalla ricostruzione dei fatti di entrambe le parti. Pacifico, altrettanto, che non sia stata messa a disposizione del Direttore di gara la documentazione necessaria per dimostrare l'omologazione e idoneità del campo entro i trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara. Sotto tale aspetto non può riconoscersi valore suppletivo né alla dichiarazione resa dal nuovo presidente né quella del Dirigente, in quanto le norme al riguardo non consentono autocertificazioni in tal senso in quanto mancante il valido provvedimento di omologazione presupposto validato dalla Commissione Tecnica Federale. La mancanza dei descritti elementi (presentazione da parte del presidente / legale rappresentante in carica, assenza della certificazione della C.T.S., mancata indicazione dell'arco temporale di validità) viziano la documentazione tardivamente offerta in comunicazione dalla società ospitante rendendola nulla. Osserva la Corte come i descritti elementi non rivestano natura meramente formale ma, al contrario, servano a garantire che il provvedimento di omologazione scaturisca all'esito di un procedimento tale da permettere l'avvenuta analisi, e la tempestiva dimostrazione di idoneità dei campi su cui si svolgono le gare ai fini della sicurezza di giocatori e di tesserati con rilevanza per la responsabilità civile e penale e per la copertura di eventuali sinistri. Sotto tale aspetto non scrimina, ma aggrava la condotta della società ospitante, il fatto che la stessa avesse già utilizzato il terreno di gioco della Cittadella dello Sport "A. Adamo" sito in Via Pablo



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Neruda n. 75 Martignano (LE) in mancanza di valido e efficace provvedimento di omologazione.

### P.Q.M.

- Visti gli artt. 61, 40 e 29, lett. b) e lett. j), del Regolamento di Giustizia, e l'art. 7 del Regolamento dell'Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Campania impugnato, in relazione alla gara di Campionato di Serie C, Poule 1, girone 1, fase interregionale, in data 19/2/2023, tra Bros Rugby ASD e Rugby Club Amatori Catania 1963 ASD, dichiara la Bros Rugby ASD perdente con il risultato di 0 a 20 (mete 0 - 4), penalizzata di punti 4 (quattro) in classifica e sanzionata con la multa di € 100,00 (cento/00);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 9 - 28 marzo 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro